



CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
CCC
Società cooperativa

ALLEGATO: NOTA - OSSERVAZIONI

QUESITO N. 3

In relazione alla durata della concessione si osserva che la medesima deve essere tale da consentire l'esecuzione di tutte le opere previste dalla concessione stessa, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento alle vigenti normative in materia di costruzioni.

Tenuto conto della complessità degli interventi, che potranno riguardare anche lavori di ammodernamento e messa a norma di opere risalenti all'epoca della costruzione dell'arteria, e preso atto della necessità di realizzare una serie di lavori complementari e di compensazione, non si ravvisa la possibilità di ridurre il periodo concessorio che dovrà comunque essere adeguato rispetto all'entità degli investimenti e in relazione al quale dovranno essere definite con precisione le modalità di quantificazione e di pagamento dell'eventuale valore di subentro al termine del periodo concessorio.

QUESITO N. 8

Si ritiene che l'esecuzione di tutti lavori a cura del concessionario sia preferibile all'affidamento a terzi di una qualsiasi percentuale tramite procedura ad evidenza pubblica. Ciò in quanto la realizzazione diretta da parte del concessionario garantirebbe una maggior certezza rispetto ai tempi e ai costi per l'esecuzione dei lavori con le relative conseguenze favorevoli.

È importante infatti rammentare che la fase di costruzione presenta un rischio crescente per i soggetti coinvolti in un'operazione di concessione e in particolare per le banche. Il rimborso del finanziamento infatti dipende dal corretto completamento e perfetto funzionamento dell'opera, in accordo alle specifiche iniziali del progetto. In questo senso l'esecuzione di tutti i lavori a cura del concessionario è uno strumento sicuramente importante per ridurre i rischi legati alla costruzione.

In tal senso e anche con riferimento al quesito n. 13 lettera a), l'inserimento di parametri relativi al "valore qualitativo dell'impresa" è senza dubbio la modalità più opportuna per la selezione di un concessionario che, in base alla mirata e precisa esperienza in materia, abbia una specifica attitudine alla realizzazione dell'opera, oltre ad essere in grado di gestire perfettamente ogni aspetto dell'esercizio dell'infrastruttura.

QUESITO N. 9

A garanzia della solidità patrimoniale del concessionario, nella stesura del bando di gara deve essere tenuto debitamente conto del valore degli investimenti da eseguire in modo tale da definire un adeguato livello di capitalizzazione per la società di progetto che così costituita diventerà la concessionaria.



Sede legale:
via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 Bologna
Tel. 051/3161111 - Fax 051/3161888
E-mail: ccc@ccc-acam.it
Posta Certificata: ccc@pec.ccc-acam.it

www.ccc-acam.it
Impresa Certificata ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 (Certificati ICIC n° 101)





CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONE
CCC
Società cooperativa

Per quanto attiene l'impegno al mantenimento della partecipazione al capitale della società di progetto, secondo quanto sancito dal Codice dei Contratti Pubblici i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino al collaudo dell'opera.

Le modalità operative dell'avvalimento sono attualmente definite sia dal Codice dei Contratti Pubblici sia dalla nuova direttiva europea 2014/23/UE del 25 febbraio 2014 in tema di aggiudicazione delle concessioni, da recepirsi nell'ordinamento nazionale italiano entro il 18 aprile 2016, secondo la quale per soddisfare le condizioni di partecipazione "l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto".

Inoltre come espresso nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'avvalimento da parte di un operatore economico dei requisiti di un altro soggetto è ammissibile esclusivamente ai fini del soddisfacimento dei requisiti necessari per la partecipazione a una procedura di affidamento, che dovranno restare disponibili per l'intera durata dell'appalto, e a tale istituto non può essere fatto ricorso in un secondo momento.